

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6244 del 23/11/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 e s.m.i. L.R. N. 21/2004 e s.m.i. Ditta Faenza Depurazioni srl. Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC esistente sito in Comune di Faenza, via Granarolo 102, attività di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi in conto terzi e di depurazione acque di scarico (punti 5.1, 5.3 e 6.11 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6492 del 23/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. - L.R. N. 21/2004 E S.M.I. DITTA FAENZA DEPURAZIONI SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IL COMPLESSO IPPC ESISTENTE SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO 102, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO (PUNTI 5.1, 5.3 E 6.11 ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI). AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 4527 del 16/11/2016, il Dirigente ARPAE della SAC di Ravenna, ha rilasciato la modifica sostanziale dell'AIA n. 1894 del 16/06/2014, per la prosecuzione dell'attività di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi e trattamento/depurazione acque reflue, svolta nel sito IPPC di via Granarolo 102 in Comune di Faenza, alla ditta Faenza Depurazioni srl avente sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n. 102, partita IVA 01033140391;
- il punto 5 del paragrafo D1) Piano d'adeguamento e miglioramento, della Sezione D, dell'Allegato 1 al provvedimento di AIA n. 4527, prevede ***"entro il 30/06/2017 la ditta deve provvedere ad un'analisi dell'impatto odorigeno della propria attività, anche alla luce dell'incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili in impianto, individuando le possibili sorgenti, le aree delle eventuali ricadute (in funzione delle condizioni meteo), le eventuali tipologie di intervento da mettere in atto per ridurre il fenomeno (con particolare riferimento alla gestione delle vasche e alla loro possibile copertura), prevedendo, se necessario, anche una campagna di monitoraggio"***;

CONSIDERATO che:

- in data 27/06/2017 (PGRA/2017/8791) la ditta Faenza Depurazioni srl ha presentato, in adempimento al punto 5 sopra richiamato, la *"Relazione analisi impatto odorigeno come da adeguamento 5 sezione D1 AIA DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016"*;
- dalle conclusioni della suddetta relazione emerge che le concentrazioni di odore più elevate si sono riscontrate in prossimità delle vasche S2 ed S3 (in cui avviene il primo trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi in ingresso);
- una soluzione perseguibile per ridurre l'impatto odorigeno derivante da questa parte d'impianto potrebbe essere la sostituzione delle vasche con serbatoi chiusi di pari volume;

VISTA la relazione tecnica presentata da ARPAE ST (PGRA/2017/12276 del 12/09/2017), pervenuta in seguito alla richiesta di supporto tecnico all'analisi della documentazione presentata da Faenza Depurazioni srl, effettuata da ARPAE SAC (PGRA/2017/9389 del 10/07/2017);

CONSIDERATO che in data 24/08/2017 la ditta Faenza Depurazioni srl ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2017/11512 del 25/08/2017), richiesta di modifica del provvedimento sopra richiamato, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 25065/2017, attraverso l'atto sopra citato (PGRA/2017/11512), emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 *"Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni"*;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)";
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- DM 272 del 13/11/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e DGR 245 del 16 marzo 2015 "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in

materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

- con nota PGRA/2017/11512 del 25/08/2017, come sopra richiamata, la ditta Faenza Depurazioni srl ha presentato comunicazione di modifica avente ad oggetto:
 - l'inserimento di 4 volumi tecnici (serbatoi chiusi) da 100 m³ ciascuno, all'interno delle vasche esistenti S2 ed S3, in cui avverrà il trattamento chimico-fisico a batch della sezione 1, dotati di miscelatore, raccolta fanghi e linea di sfiato, mantenendo inalterato il volume di trattamento a batch e la modalità di effettuazione dei trattamenti;
 - la modifica della destinazione d'uso delle vasche esistenti S2 ed S3 (vasche per il trattamento chimico-fisico a batch della sezione 1), che fungeranno da bacini di contenimento dei 4 nuovi reattori (volumi tecnici del punto precedente);
 - il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dall'aria estratta dai nuovi serbatoi installati, costituito da uno scrubber dedicato, convogliato al nuovo punto di emissione E1;
- dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;
- con nota PGRA/2017/13674 del 13/10/2017, ARPAE ST ha trasmesso la relazione tecnica in merito alla modifica in oggetto, concordando sulla non sostanzialità ed indicando condizioni e prescrizioni, che sono riprese nel presente provvedimento, richiamando anche quanto indicato nella nota PGRA/2017/12276 del 12/09/2017, di trasmissione della relazione tecnica (richiesta di supporto tecnico alla valutazione della documentazione presentata da Faenza Depurazioni srl) a seguito della redazione di analisi di impatto odorigeno da parte di Faenza Depurazioni srl;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sopra richiamata. Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e durata, dovranno essere adeguate tramite appendice per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 42410 del 30/04/2015);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare** le modifiche proposte relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla richiesta di modifica presentata dalla **ditta Faenza Depurazioni srl** (codice fiscale e partita IVA 01033140391), riportate nelle premesse del presente provvedimento, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016**;
2. **di aggiornare (aggiornamento per modifiche non sostanziali)**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. 21/04 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (**AIA**) **n. 4527/2016**, rilasciata alla ditta **Faenza Depurazioni srl**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, via Granarolo 102, P.IVA 01033140391, per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali liquidi anche pericolosi, conferiti da terzi di cui ai punti **5.1** e **5.3** dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi e di depurazione acque reflue non coperte dalla direttiva 91/271/Cee evacuate da installazioni ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa IPPC, di cui al punto **6.11** dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi, nell'installazione sita in Comune di Faenza, via Granarolo 102;
3. **di aggiornare** l'AIA n. 4527 del 16/11/2016, come di seguito riportato:
 - a) nella descrizione dell'assetto impiantistico riportata al paragrafo C1.3) della sezione C dell'allegato 1, dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 ogni riferimento alle due vasche S2 ed S3 di volume pari a 200 m³ ciascuna, in cui avviene il trattamento chimico-fisico a batch, è da intendersi sostituito da quanto riportato nella modifica in oggetto: il trattamento chimico-fisico a batch (sezione 1) viene effettuato in 4 reattori chiusi (serbatoi) di volume pari a 100 m³ ciascuno, posizionati all'interno delle vasche S2 ed S3, le quali fungono da bacini di contenimento al fine di contenere eventuali fuoriuscite dai reattori stessi;
 - b) il sotto paragrafo Emissioni convogliate, del punto 3 Emissioni in atmosfera, del paragrafo C2 della sezione C dell'allegato 1, dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016, è sostituito dal seguente:

"Dall'impianto si originano due emissioni convogliate principali, una derivante dal silos della calce idrata S8A, previo passaggio in filtro a maniche e l'altra derivante dai nuovi reattori per il trattamento chimico-fisico a batch, inseriti nelle vasche S2 ed S3: le emissioni, in precedenza diffuse, vengono convogliate in un sistema di abbattimento dedicato (scrubber) ed emesse attraverso il nuovo punto di emissione E1."
 - c) il sotto paragrafo Emissioni diffuse, del punto 3 Emissioni in atmosfera, del paragrafo C2 della sezione C dell'allegato 1, dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016, è integrato con il seguente capoverso:

"In seguito agli approfondimenti effettuati (PGRA/2017/8791) si sono riscontrate in prossimità delle vasche S2 ed S3 le concentrazioni di odore più elevate, per cui la ditta è intervenuta sostituendo le stesse con 4 nuovi reattori chiusi, della stessa volumetria complessiva, captando e trattando le emissioni derivanti dal trattamento chimico-fisico a batch: in seguito a passaggio in scrubber dedicato le emissioni convogliano al nuovo punto E1."
 - d) al punto 4 Gestione rifiuti del paragrafo C2 della sezione C dell'allegato 1, dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016, la frase

"Le vasche S2 ed S3 da 200 m³ cadauna sono dei reattori D9, utilizzabili anche come stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento chimico fisico."

è sostituita dalla seguente

"Le vasche S2 ed S3 da 200 m³ cadauna fungono da bacini di contenimento per i 4 nuovi reattori da 100 m³ ciascuno, inseriti allo scopo di diminuire le emissioni diffuse di carattere odorigeno."
 - e) al punto 5 Inquinamento acustico del paragrafo C2 della sezione C dell'allegato 1, dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016, è inserito il seguente paragrafo:

L'analisi dal punto di vista acustico del progetto di modifica relativo all'introduzione di 4 nuovi reattori (serbatoi chiusi) in cui avviene il trattamento chimico-fisico a batch posizionati all'interno delle vasche S2 ed S3, ha portato ad una variazione dell'elenco delle sorgenti sonore considerate rilevanti ai fini dell'impatto acustico dell'attività di Faenza Depurazioni srl, come di seguito specificato:

- SRG 1 – aeratori sommersi vasca di ossidazione a fanghi attivi;
- SRG 2 – aeratori vasca di ossidazione fanghi attivi;
- SRG 3 – motoriduttore ponti raschianti;
- SRG 4 – compressori;
- SRG 5 – locale filtropresse;
- SRG 6 – coclea fango;
- SRG 7 – coclea trasporto fango;
- SRG 8 – additivazione latte di calce;
- SRG 9 – agitatori serbatoi inseriti nelle vasche S2 ed S3;
- SRG 10 – flottatore;
- SRG 11 – transito camion;
- SRG 12 – compressore vasche flottazione;
- SRG 13 – pala;
- SRG 14 – pompe estrazione fanghi agitatori serbatoi trattamento a batch;
- SRG 15 – dissolutore carbone;
- SRG 16 – ventilatore scrubber trattamento emissioni odorigene serbatoi batch;
- SRG 16bis – camino scrubber trattamento emissioni odorigene serbatoi batch;

dalla documentazione previsionale di impatto acustico emerge la compatibilità acustica della modifica.

- f) il Piano di adeguamento e miglioramento, riportato al paragrafo D1 della sezione D dell'allegato 1 dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016, è integrato con i punti seguenti:

“7. Al fine di poter valutare, in termini immissivi, l'efficacia degli interventi di mitigazione odorigena proposti e previsti, viste le tempistiche ipotizzate per la loro realizzazione (maggio 2018), deve essere presentata la valutazione delle ricadute nella situazione ante operam; inoltre si chiede di specificare le motivazioni che hanno portato a considerare nella caratterizzazione delle sorgenti esclusivamente le vasche.

8. In seguito alla conclusione dei lavori di installazione dei nuovi reattori (serbatoi) nelle vasche S2 ed S3 ed alla captazione delle emissioni derivanti, convogliate nel nuovo punto di emissione E1, la ditta deve provvedere all'effettuazione di una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene derivanti dall'intera installazione, nelle condizioni post operam, per verificare l'efficacia dell'intervento realizzato; tale campagna, i cui rilievi avranno frequenza quadrimestrale, dovrà protrarsi almeno per un anno dall'avvio nelle condizioni post operam. Entro 2 mesi dalla conclusione della campagna deve esserne trasmesso l'esito accompagnato da una relazione conclusiva. Nel caso in cui dagli esiti del monitoraggio emerga il permanere di criticità legate all'impatto odorigeno, si dovrà considerare la necessità/opportunità di eventuali ulteriori interventi di mitigazione e/o modifica delle frequenze di monitoraggio.

9. Entro il 31/03/2018 deve essere predisposta una procedura che riporti le modalità di controllo della funzionalità del filtro a carboni attivi e allumina, a servizio del nuovo punto di emissione E1, e l'indicazione delle frequenze di sostituzione.

10. Preso atto della ulteriore sperimentazione che la ditta propone e prevede sulle vasche S5, S16 ed S29, per la mitigazione degli odori provenienti da esse (tecnologie basate sul ricorso a barriere osmogeniche), si chiede di trasmettere ad ARPAE il relativo studio e i risultati e si ricorda che eventuali ulteriori interventi progettati e previsti, dovranno essere valutati secondo quanto previsto all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi (“Modifica degli impianti o variazione del gestore”).”

- g) il paragrafo D2.4.2 Emissioni Convogliate della Sezione D, dell'allegato 1 dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016, è sostituito dal seguente:

“D.2.4.2 Emissioni Convogliate

Per la nuova emissione convogliata denominata E1 (sistema di abbattimento, scrubber più filtro a carboni attivi e allumina), si ritiene opportuno prevedere i limiti e il monitoraggio come di seguito specificati, anche allo scopo di poter verificarne l'efficacia.

Per l'emissione convogliata relativa al filtro a maniche a servizio del silos della calce idrata (S8A), non si indicano campionamenti e autocontrolli, ma solo la verifica di funzionalità dell'impianto di abbattimento, come riportato successivamente.

Sul sistema di abbattimento tramite scrubber, a servizio del sistema di captazione delle emissioni provenienti dai serbatoi S43, S44, S45, S46, S33, S34, S35 e S36, deve essere prevista la regolare verifica di funzionalità.

Prescrizioni

1. I serbatoi S26 e G1 devono essere collegati al sistema di abbattimento, scrubber, a servizio dei serbatoi sopra riportati.
2. Il punto di emissione E1 ha le seguenti caratteristiche e deve rispettare i seguenti limiti:

Portata nominale massima	828	Nm ³ /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,0127	m ²

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COT	100	mg/Nm ³
-----	-----	--------------------

Monitoraggio e controllo

Emissioni in atmosfera e sistemi di abbattimento e trattamento	Monitoraggio	Frequenza monitoraggio
E1	COT	Annuale
E1	Funzionalità della pompa di rilancio dello scrubber e del ventilatore di aspirazione tramite DCS	In continuo
E1	Verifica del livello della soluzione nello scrubber e pH (> 9,5)	Settimanale
S8A	Funzionalità dell'impianto di abbattimento con filtro a maniche sul silos calce idrata	Semestrale
Scrubber a servizio dei gruppi di serbatoi: • S39, S40, S41, S42, S47; • S43, S44, S45, S46, S33, S34, S35, S36; • S26, G1 (collegati agli scrubber a servizio dei precedenti serbatoi).	Funzionalità impianti di abbattimento	Semestrale

Sul punto di emissione **E1**, deve essere attuata, inoltre, una campagna conoscitiva di **monitoraggio** che preveda almeno 2 autocontrolli nel corso del primo anno di funzionamento, con la ricerca dei seguenti parametri: SOV, NO_x, SO_x, HCl, H₂S, NH₃, Ammine. Gli esiti del suddetto monitoraggio devono essere trasmessi ad ARPAE e in base a quanto rilevato, l'Autorità Competente si riserva la possibilità di modificare le presenti condizioni.

Deve essere previsto il controllo periodico della funzionalità del filtro a carboni attivi e allumina a servizio del punto di emissione E1, comprensivo della periodica sostituzione, della quale deve essere mantenuta traccia.

Tutte le attività di manutenzione devono essere opportunamente registrate.

Requisiti di notifica specifici

Con anticipo di almeno 15 giorni deve essere notificato ad ARPAE ST l'avvio del controllo a frequenza quadrimestrale previsto al punto 8 del Piano di adeguamento e miglioramento precedente.

Deve essere comunicazione di attivazione del punto di emissione E1."

4. di stabilire che per l'esercizio delle **attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi** oggetto dell'AIA, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, ad adeguare, tramite appendice, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto di aggiornamento dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016. Fino ad allora le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA 4527/2016;
5. **di lasciare inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 4527 del 16/11/2016;**
6. di assumere il presente provvedimento di modifica dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
7. il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
8. di rendere noto infine che copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito di ARPAE, nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

DICHIARA inoltre che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.